



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 21 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Integrazione della disciplina attuativa della legge regionale 34/80 recante *Criteri e modalità applicativi della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 2 "modifica della l.r. 4.04.1980, n. 34 'Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"*, approvata con D.U.P. n. 243/19.

L'anno 2021, addì 9 del mese di febbraio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio	:	Loredana CAPONE
Vice Presidente del Consiglio	:	Giovanni N. DE LEONARDIS
“ “ “	:	Cristian CASILI
Consigliere Segretario	:	Sergio CLEMENTE
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Affari Generali e Promozione della sussidiarietà" e confermata dalla Dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio e dal Segretario Generale del Consiglio regionale, riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 recante "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", come modificata dalla legge regionale n. 2/2001, ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia la facoltà di organizzare e/o partecipare, sulla base del principio di sussidiarietà, a eventi di varia natura, che attengano e rivestano un interesse generale per la comunità regionale, ovvero di aderire a enti, associazioni, organismi pubblici o privati che si pongano come obiettivo lo sviluppo culturale, scientifico, economico (etc.) della medesima comunità regionale.

Dopo una fase di prima applicazione della disciplina attuativa della L.R. 34/80 e di monitoraggio dell'azione svolta, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di valorizzare ulteriormente l'associazionismo regionale su base territoriale, nella direzione disegnata dalla L.R. 34/80, incoraggiando le forme di partecipazione spontanea e attiva nelle comunità territoriali nonché le iniziative promosse da enti che si avvalgono principalmente dell'opera volontaria degli associati o di soggetti terzi, che si riconoscono nell'iniziativa e nei valori dell'ente, e che ricorrono ad attività in economia, in luogo di partnership o di servizi acquisiti sul mercato, di rilievo economico e di natura corrispettiva.

L'Ufficio di Presidenza ha adeguato conseguentemente la disciplina attuativa della L.R. 34/80 e con DUP n. 243/19 ha ridefinito parzialmente i criteri di valutazione, rendendoli più coerenti con le finalità sopra enunciate.

Ciò premesso, alla luce del contesto attuale, stante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e i reiterati provvedimenti di divieto di assembramenti e di svolgimento di manifestazioni, eventi, iniziative con la presenza di pubblico, ritenuto di dover favorire lo svolgimento di iniziative culturali e di intrattenimento sociale, che rafforzino il senso di appartenenze ad una comunità, in continuità con quanto disposto già con la DUP 4/2020, si ritiene di apportare un'integrazione alla vigente disciplina attuativa della legge regionale 34/80, con l'introduzione, al paragrafo "Casi di cui all'art. 1 lett. b) - art. 3, comma 1, punto 2), l.r. n. 34/80 (Concessione contributi)", dopo la voce "Spese sostenibili e documentabili", della seguente norma:

"Norma transitoria per la durata dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Per la durata dell'emergenza sanitaria, sono ammissibili anche le istanze di contributo per la realizzazione di eventi e/o di iniziative, ricompresi tra quelli indicati dalla legge 34/80, in modalità "virtuale", a mezzo di piattaforme digitali e canali social.

Fermo restando quanto sopra previsto, non possono essere erogati i contributi provvisoriamente concessi per iniziative da svolgere in presenza di pubblico, che, anche a seguito di sopraggiunti

divieti di assembramento o di svolgimento delle iniziative in presenza, non si siano potuti svolgere in presenza e siano stati realizzati a mezzo di piattaforme digitali e canali social. E', in ogni caso, consentito al soggetto beneficiario presentare una nuova istanza di contributo, con la descrizione delle diverse modalità di svolgimento dell'evento e/o iniziativa, che deve pervenire alla struttura competente prima della data di svolgimento dell'evento/iniziativa medesima per essere sottoposta tempestivamente all'Ufficio di Presidenza.

Inoltre, è consentito ai beneficiari differire la data di svolgimento dell'evento e/o iniziativa, che deve svolgersi in ogni caso entro l'anno solare decorrente dalla data originariamente indicata, dandone preventiva comunicazione alla struttura competente.

La norma di cui al capoverso precedente resta in vigore anche nel periodo successivo alla emergenza sanitaria

Si ritiene pertanto di procedere, con la modifica della disciplina attuativa della legge regionale 34/80 con la previsione della norma transitoria sopra riportata.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

La Presidente, pertanto, propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del competente atto finale

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

L'Ufficio di Presidenza

- Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
- Visto lo Statuto della Regione Puglia;
- Vista la l.r. n. 6/2007;
- Vista la l.r. n. 34/1980, modificata dalla l.r. n. 2/2001;
- Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25.7.01, come modificata dalla deliberazione n. 90 del 9.2.2017;
- Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 243 del 10.09.19, di modifica della DUP n. 193/2018;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di integrare la disciplina attuativa della legge regionale 34/80, aggiornata da ultimo con D.U.P. n. 243/19, con l'introduzione, al paragrafo "Casi di cui all'art. 1 lett. b) - art. 3, comma 1, punto 2), l.r. n. 34/80 (Concessione contributi)", dopo la voce "Spese sostenibili e documentabili", della seguente norma:

"Norma transitoria per la durata dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Per la durata dell'emergenza sanitaria, sono ammissibili anche le istanze di contributo per la realizzazione di eventi e/o di iniziative, ricompresi tra quelli indicati dalla legge 34/80, in modalità "virtuale", a mezzo di piattaforme digitali e canali social.


Fermo restando quanto sopra previsto, non possono essere erogati i contributi provvisoriamente concessi per iniziative da svolgere in presenza di pubblico, che, anche a seguito di sopraggiunti divieti di assembramento o di svolgimento delle iniziative in presenza, non si siano potuti svolgere in presenza e siano stati realizzati a mezzo di piattaforme digitali e canali social. E', in ogni caso, consentito al soggetto beneficiario presentare una nuova istanza di contributo, con la descrizione delle diverse modalità di svolgimento dell'evento e/o iniziativa, che deve pervenire alla struttura competente prima della data di svolgimento dell'evento/iniziativa medesima per essere sottoposta tempestivamente all'Ufficio di Presidenza.

Inoltre, è consentito ai beneficiari differire la data di svolgimento dell'evento e/o iniziativa, che deve svolgersi in ogni caso entro l'anno solare decorrente dalla data originariamente indicata, dandone preventiva comunicazione alla struttura competente.


La norma di cui al capoverso precedente resta in vigore anche nel periodo successivo alla emergenza sanitaria".

- Di disporre la pubblicazione della disciplina "Criteri e modalità applicativi della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 2 "Modifica della l.r. 4.04.1980, n. 34 'Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"', come modificata con il presente provvedimento, nel testo coordinato riportato in allegato sub A, sul sito amministrazione trasparente del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli




La Presidente
Loredana Capone




Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stesse, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Avv. Maria Conte



La P.O. Affari Generali e
Promozione della Sussidiarietà
Ing. Carmela Scaraggi



CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVI DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001, N. 2 "MODIFICA DELLA L.R. 4.04.1980, N. 34 'NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI E PER L'ADESIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI' "

L'art. 8 della L.R. n. 34/80, così come modificato dalla L.R. 4.01.2001 n. 2, consente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale "nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie" di:

Let. A: organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche che attengono precipuamente alla comunità regionale;

Let. B: partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni e associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengono precipuamente alla comunità regionale e non godono di altri contributi regionali;

Let. C: aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non hanno scopo di lucro e che non godono di altri contributi regionali.

Let. A

Ricadono nel dettato del suddetto comma principalmente le iniziative promosse direttamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, oltre a quelle organizzate in collaborazione con altri organismi. Ove l'organizzazione è curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avviene in collaborazione con altri enti e associazioni, l'Ufficio di Presidenza può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

L'ipotesi di contributo finanziario di cui all'art.2 della L.R. 34/80 rientra più specificamente nella disciplina di cui all'art. 3, punto 2).

Let. B

La partecipazione può consistere:

1. Nella concessione del Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale (L.R. n.8/93).

Viene concesso il Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale con Atto numerato in apposito registro. L'organismo richiedente, ottenuta la concessione, è autorizzato ad apporre di seguito al logo e titolo dell'iniziativa per cui è stato concesso il suddetto patrocinio e sul materiale ad essa inerente, la seguente dicitura "Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con Atto n..... del"

Ove il nome del Presidente del Consiglio regionale della Puglia venga esibito senza le dovute autorizzazioni, i competenti Uffici regionali, avutane conoscenza, provvedono ad attivare ogni iniziativa a tutela.

2. Nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri (art. 3, comma 1, punto 2).

Per quanto riguarda specificatamente i contributi, la L.R. n. 34/80 disciplina interventi che risalgono, in via generale, anche alle funzioni di rappresentanza del Presidente della Regione e perciò, in via analogica, alle funzioni di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, cui la legge stessa affida discrezionali poteri di iniziativa.

Inoltre, l'intervento regionale ai sensi della L.R. n. 34/80 - in considerazione della presenza di leggi regionali di settore - assume il carattere della eccezionalità.

Comunque, la concessione di contributi, fatte salve le procedure di seguito specificate, deve soddisfare per convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni e associazioni pubbliche e private, nonché manifestazioni, esposizioni, mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive, i seguenti criteri:

- 1) attenere precipuamente alla comunità regionale;
- 2) potersi ritenere di particolare rilevanza sulla base:
 - a) del perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie della Regione Puglia per favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
 - b) della significatività tematica e valore delle attività in relazione alla specificità dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di promuovere le finalità culturali e sociali che la legge persegue;
- 3) non godere di altri contributi regionali;
- 4) non avere scopo di lucro.

3. Nell'invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico e illustrativo, nella presenza di amministratori e funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale.

Di particolare natura è l'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1, punto 3), della l.r. n. 34/80. Si ritiene che l'invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico-amministrativo, nonché la presenza di Amministratori e funzionari regionali rientri nella normale attività di istituto e soggetta, pertanto, alle vigenti regole in materia.

4. Nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in danaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Per il conferimento di quanto sopra specificato, la manifestazione deve soddisfare i seguenti criteri:

- 1) attenere alla comunità regionale;

2) avere significatività tematica e valenza in relazione alla specificità dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di promuovere le finalità culturali e sociali che la legge persegue.

Let. C

L'adesione può consistere:

Nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o regolamento dell'ente richiedente

L'adesione secondo quanto disposto dall'art. 4, come modificato dalla Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 28 può essere disposta unicamente in presenza dei presenti requisiti:

- a) l'organismo non deve perseguire scopi di lucro;
- b) rilevanza per la comunità regionale;
- c) la presenza di un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza nell'organo di gestione dell'organismo stesso.

Nei confronti di organismi pubblici o privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l'adesione è rimessa alla discrezionalità dell'Ufficio di Presidenza che valuta l'opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.

L'adesione regionale viene formalizzata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

PROCEDURE

Casi di cui all'art. 1, lett. a) - art. 2 l.r. n. 34/80

- 1) Iniziative la cui organizzazione è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Le strutture consiliari promotrici dell'iniziativa, accertata la fattibilità della stessa anche in merito alla disponibilità finanziaria, presentano alla Presidenza del Consiglio regionale:

- a. dettagliata relazione illustrativa;
- b. programma dell'iniziativa;
- c. piano finanziario dell'iniziativa contenente il preventivo dettagliato delle spese previste.

La Presidenza del Consiglio regionale, di concerto con la struttura proponente, sottopone all'Ufficio di Presidenza il provvedimento deliberativo con l'indicazione dell'impegno della somma necessaria sul relativo capitolo di bilancio.

Alla liquidazione delle spese provvede il Settore Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale previa presentazione di:

- a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa e sui risultati raggiunti;
- b) regolari documenti contabili a norma di legge (fatture, ricevute fiscali) per i servizi e gli importi di cui al preventivo citato, sui quali sarà posta la dicitura a firma del responsabile del Settore o della struttura consiliare proponente "Spese per la realizzazione dell'iniziativa....., di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. del

Sono di competenza della struttura consiliare proponente l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa.

- 2) Iniziative la cui realizzazione avviene in collaborazione con altri organismi

Gli organismi promotori dell'iniziativa possono richiedere la collaborazione regionale presentando alla Presidenza del Consiglio regionale la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'iniziativa;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano finanziario dettagliato:

La Presidenza del Consiglio regionale propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza:

- a) l'impegno di spesa;
- b) l'eventuale schema di convenzione tra l'organismo proponente e l'Ufficio di Presidenza, in cui saranno individuate le spese a carico di ciascuno, nonché i modi e i termini delle relative liquidazioni di spesa, etc.

Casi di cui all'art. 1, lett. b) - art. 3, comma 1, punto 1), l.r. n. 34/80 (Concessione patrocini)

La richiesta di Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale deve essergli inoltrata accompagnata, da una relazione descrittiva delle finalità statutarie dell'organismo richiedente e, in particolare, dell'iniziativa per cui si richiede il patrocino. L'Ufficio Relazioni esterne e Cerimoniale del Consiglio provvede agli adempimenti relativi ai Patrocini del Presidente del Consiglio regionale.

Casi di cui all'art. 1 lett. b) - art. 3, comma 1, punto 2), l.r. n. 34/80 (Concessione contributi)

Gli organismi promotori dell'iniziativa possono richiedere il contributo regionale presentando istanza indirizzata al Presidente del Consiglio regionale. Saranno ammesse a valutazione le istanze complete della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;
- b) piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari, compresi i contributi di altri enti e sponsor;
- c) periodo di svolgimento dell'attività.

L'Ufficio di Presidenza procederà in ordine alla valutazione delle domande, risultate ammissibili sulla base dell'istruttoria espletata dalla struttura amministrativa competente, per le iniziative svolte ovvero che si svolgeranno non oltre i tre mesi successivi, a condizione che la domanda risulti pervenuta all'Amministrazione prima della data di svolgimento dell'evento.

Concessione del contributo

Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ufficio di Presidenza assegna il contributo regionale, agli eventi ritenuti idonei sulla base dei criteri sotto indicati e della disponibilità finanziaria del bilancio, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica:

- a) Valenza culturale dell'iniziativa (max 5 punti);
- b) Promozione e sviluppo socio-economico-culturale-sportivo delle popolazioni (max 5 punti);
- c) Valorizzazione e promozione usi e tradizioni delle comunità (max 5 punti);
- d) Rilevanza territoriale (max 5 punti);
- e) Significatività tematica in relazione all'iniziativa (max 5 punti);
- f) Promozione in chiave turistica (max 5 punti);
- g) Attinenza con periodo dell'anno di svolgimento (max 5 punti);
- h) Valore Economico

della iniziativa (max 3 punti); i) Chiarezza e completezza descrittiva dell'iniziativa (max 2 punti).

Le iniziative che conseguono un punteggio pari o superiore a 20(min)/40(max otterranno un contributo così predeterminato:

Punteggio massimo 40 punti	Contributo
Punti 20	Euro 200
Da 21 a 24	Fino a Euro 400
Da 25 a 29	Fino a Euro 600
Da 30 a 35	Fino a Euro 800
Da 36 a 39	Fino a Euro 900
Punti 40	Fino a Euro 2000

Non saranno ammesse a contributo le domande che otterranno un punteggio inferiore a 20.

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avviene a seguito di presentazione da parte dell'organismo beneficiario della seguente documentazione:

1. domanda di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
2. relazione sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa, con particolare riguardo ai benefici ottenuti;
3. Documenti giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo ricevuto nonché attestazione relativa alle spese sostenute. A tal fine, sono ritenute valide esclusivamente fatture e/o ricevute fiscali rilasciate a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo, in cui è chiaramente riportato il servizio prestato e indicata l'iniziativa nell'ambito della quale lo stesso si è svolto.
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante dell'organismo beneficiario di contributo dichiara:
 - a) che l'organismo stesso non ha scopi di lucro e non ha goduto di altri contributi regionali per la medesima iniziativa;
 - b) (*nel caso*) l'ammontare di altri contributi o entrate;
 - c) l'indicazione e i dati del soggetto abilitato a rilasciare quietanza.

Spese sostenibili e documentabili ai fini della liquidazione del contributo:

- 1) Spese attinenti la fase preparatoria dell'iniziativa, consistenti principalmente in:
 - a) stampa inviti, depliants, programmi preliminari e definitivi;
 - b) spese postali e di affissione;
 - c) spese di progettazione e tipografiche per manifesti, realizzazione di pannelli e totem, targhe, medaglie congressuali, gadgets, etc.;
 - d) spese di pubblicità;
- 2) Spese attinenti l'attuazione dell'iniziativa, consistenti principalmente in:
 - a) affitto e allestimento sala o spazio adibito allo svolgimento dell'iniziativa;
 - b) impianti di amplificazione sonora e di traduzione;
 - c) affitto mezzi di locomozione particolari (autobus, minibus, etc.);
 - d) interpreti, traduttori e hostess;
 - e) registrazione degli interventi e relativa assistenza tecnica;

- f) viaggio (escluso il carburante), limitatamente ad autorità, relatori ufficiali e ospiti di riguardo;
- g) ospitalità, limitatamente ad autorità, relatori ufficiali e ospiti di riguardo;
- h) fotografie;
- i) premi di rappresentanza;
- J) pubblicazione di atti, video, cd relativi alla iniziativa svolta.

Norma transitoria per la durata dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Per la durata dell'emergenza sanitaria, sono ammissibili anche le istanze di contributo per la realizzazione di eventi e/o di iniziative, ricompresi tra quelli indicati dalla legge 34/80, in modalità "virtuale", a mezzo di piattaforme digitali e canali social.

Fermo restando quanto sopra previsto, non possono essere erogati i contributi provvisoriamente concessi per iniziative da svolgere in presenza di pubblico, che, anche a seguito di sopraggiunti divieti di assembramento o di svolgimento delle iniziative in presenza, non si siano potuti svolgere in presenza e siano stati realizzati a mezzo di piattaforme digitali e canali social. E', in ogni caso, consentito al soggetto beneficiario presentare una nuova istanza di contributo, con la descrizione delle diverse modalità di svolgimento dell'evento e/o iniziativa, che deve pervenire alla struttura competente prima della data di svolgimento dell'evento/iniziativa medesima per essere sottoposta tempestivamente all'Ufficio di Presidenza.

Inoltre, è consentito ai beneficiari differire la data di svolgimento dell'evento e/o iniziativa, che deve svolgersi in ogni caso entro l'anno solare decorrente dalla data originariamente indicata, dandone preventiva comunicazione alla struttura competente.

La norma di cui al capoverso precedente resta in vigore anche nel periodo successivo alla emergenza sanitaria.

Casi di cui all'art. 1, lett. c), l.r. n. 34/80 - Adesione regionale

Ai sensi dell'art. 4, come modificato dalla Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 28, l'Ufficio di Presidenza per selezionare gli organismi privati cui aderire, indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.

L'avviso pubblico prevede la durata dell'adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione, si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli artt. 1 e 2 della Legge 17 luglio 2017, n. 28.

Nei confronti di organismi pubblici o privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l'adesione è rimessa alla discrezionalità dell'Ufficio di Presidenza che valuta l'opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a detti organismi.

Nella delibera di adesione è riportata l'indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell'organismo nonché la designazione del rappresentante in seno all'organo di gestione.

Il presente allegato è composto da n.6 (sei) pagine.

